REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 22/49 DEL 20.06.2019

Oggetto: Scioglimento del consiglio comunale di Tempio Pausania.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce, come da relazione allegata alla presente deliberazione, che il consiglio comunale di Tempio Pausania (Provincia di Sassari) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015, con contestuale elezione del sindaco nella persona del Sig. Andrea Mario Biancareddu.

Informa che, il predetto sindaco, proclamato consigliere regionale a far data dal 20 marzo 2019, è stato dichiarato decaduto per incompatibilità dal consiglio comunale di Tempio Pausania, con la deliberazione n. 23 del 14 maggio 2019, ai sensi del combinato disposto dell'art. 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 17 dello Statuto Speciale per la Sardegna, essendo il comune di Tempio Pausania ente con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Comunica, altresì, che lo stesso consigliere è stato nominato componente della Giunta regionale in qualità di Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, con decreto del Presidente della Regione n. 51 dell'8 maggio 2019, per cui risulterebbe incompatibile anche ai sensi dell'art. 39 dello Statuto Speciale per la Sardegna sopra citato.

Fa presente che la decadenza del sindaco è disciplinata dall'art. 53 del decreto legislativo sopra citato, il quale al primo comma stabilisce che, in tal caso, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. La stessa disposizione normativa prevede che il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco e che sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

L'Assessore, pertanto, configurandosi l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dal combinato disposto dell'art. 53, primo comma e dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, dello stesso decreto legislativo, propone lo scioglimento del consiglio comunale del comune di Tempio Pausania.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, constatato che il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di sciogliere il consiglio comunale di Tempio Pausania e di dare atto che il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco;
- di dare atto, altresì, che ai sensi dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, la predetta elezione deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

Il Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 13 del 2005, dispone con proprio decreto l'atto formale di scioglimento.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale	Il Presidente
Alessandro De Martini	Christian Solinas